ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Adempimenti legati alle collaborazioni D.Lgs. 36/2021

Co.co.co. Sportive e Amministrative gestionali- Adempimenti

Dott.ssa Daniela Lerva

16 giugno 2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Semplificazioni o criticità

Nell'ottica della semplificazione per eseguire tutti gli adempimenti che riguardano i **contratti di lavoro sportivo** verrà creata una sezione apposita del Registro delle Attività Sportive dilettantistiche.

Registro Attività Sportive – La sezione rapporti di lavoro ad oggi non è attiva

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Art. 28 D.Lgs. 36/2021 LAVORO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO

Presunzione di contratto lavoro autonomo co.co.co. sportiva quando:

- Durata del contratto non supera del 18 ore settimanali (escluse le partecipazioni agli eventi sportivi)
- Le prestazioni restano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo conformemente ai regolamenti delle Federazioni – DSA – EPS

La presunzione NON rappresenta un limite alla possibilità di contrattualizzare delle co.co.co. sportive di durata superiore alle 18 ore settimanali ma in questo caso graverà sul sodalizio sportivo l'onere di dimostrare la genuinità della collaborazione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI DATI NECESSARI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO (art. 28 comma 3 D.Lgs. 36/2021)

- Entro il giorno **antecedente** quello dell'instaurazione del rapporto di collaborazione
- Equivalente alla comunicazione al centro dell'impiego UNILAV e con i medesimi contenuti informativi, verrà resa disponibile ad INPS, INAIL ed anche al Ministro del Lavoro

Mancato adempimento comporta le stesse sanzioni previste per le omesse comunicazioni al cento impiego ovvero:

Sanzione amministrativa al responsabile della struttura da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato all'omessa o ritardata comunicazione

N.B.: maxi sanzione per lavoro nero prevista dall'art. 3, comma 3° D.L. 12/2002 e successive modifiche e integrazioni, oltre al recupero contributivo <u>se il rapporto viene riqualificato in lavoro subordinato</u>

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Quali rapporti di collaborazione NON andranno obbligatoriamente comunicati prima dell'inizio della collaborazione?

non sono soggetti all'obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali (fino a 5.000 Euro) Comma 3 art. 28,

RISCHI LATENTI

1. Il committente (ASD / SSD) riceve una dichiarazione dal collaboratore in merito all'importo dei compensi sportivi globalmente percepiti, tuttavia la responsabilità della eventuale mancata comunicazione ricade sul responsabile della struttura
2. Possibile instaurare una collaborazione che da contratto + dichiarazioni del collaboratore si presume di valere economico < a 5.000 euro ma che durante l'anno si estende e spera la soglia …. La successiva comunicazione diventa tardiva?

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

OBBLIGO DI TENUTA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO (art. 28 comma 4 D.Lgs. 36/2021)

La tenuta del Libro Unico viene adempiuta tramite il RAS in via telematica all'interno di apposita sezione del registro ad **oggi ancora non presente**

LUL

Libro Unico del Lavoro **Libro obbligatorio** per il datore di lavoro

Prospetto paga

Prospetto che informa il collaboratore del calcolo del compenso relativo al periodo (art. 1 L. 5 gennaio 1953, n. 4)

Le ASD /SSD non sono **MAI** esentate dall'obbligo ad istituire il LUL per i rapporti di lavoro, anche se le collaborazioni fossero di esiguo valore economico.

mentre

NON è obbligatorio informare il lavoratore attraverso il **prospetto paga** del calcolo del compenso relativo al periodo se il compenso annuo non supera i 15.000 Euro

OBBLIGO COMUNICAZIONE MENSILE (UNIEMENS) ALL'INPS (art. 35 comma 8-quinquies)

Dichiarazione mensile dati retributivi e contributivi per tutti i rapporti di lavoro. Anche questa comunicazione verrà adempiuta **tramite il RAS**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ANNUALE DEI REDDITI CORRISPOSTI (CU)

Regole ordinarie; si auspica che la sezione del Registro dedicata agli adempimenti del lavoro sarà in grado di predisporre anche il file telematico relativo alle CU annuali dei sostituti d'imposta per i redditi corrisposti ai collaboratori <u>indipendentemente dal loro importo</u>

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MOD. 770)

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si rende necessaria per dichiarare i redditi sopra-soglia; non c'è alcun cenno alla possibilità di gestire anche questo adempimento attraverso la sezione del RAS. Semplificazione?

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

INAIL (art. 34 D.Lgs. 36/2021)

E' previsto l'obbligo assicurativo oltre che per i lavoratori subordinati anche per i collaboratori sportivi con ***regole ordinarie***

pertanto

- Obbligo della dichiarazione annuale dei salari
- Ripartizione del premio nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 del collaboratore

CRITICITA'

Duplicazione dell'obbligo di assicurazione già obbligatoria resa obbligatoria con decorrenza 1° luglio 2003 dall'art. 51 L. 289/2022 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

Nessuna soglia di esenzione il che rende necessario adempiere la dichiarazione annuale per collaborazioni che non sono state oggetto di comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Art. 37 D.Lgs. 36/2021 Rapporti di collaborazione co.co.co

AMMINISTRATIVO GESTIONALE

Sono **ESCLUSI** dalle semplificazioni amministrative introdotte per le collaborazioni <u>sportive</u>

↓

Gli adempimenti COMUNICAZIONI AL CENTRO IMPIEGO / Tenuta LUL / UNIEMENS

seguono i canali ordinari

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

NORMATIVA PREVIDENZIALE E NUOVE TUTELE (ART. 33 d.Lgs. 36/2021)

Le maggiori novità riguardano i nuovi **Lavoratori autonomi** che verranno iscritti alla Gestione Separata (art. 35 comma 6 e 7 D.Lgs 36/2021)

Co.co.co. Sportive /**Ammin. Gestion**.	DISCIPLINA	Aliquote
Previdenza	Art. 2 co. 26 L. 8/8/95 n. 335	25% / 33%
Malattia	Tabella G L. 28/02/1986 n. 41	0,50%
Maternità	art. 79 D.Lgs. 26/03/2001 n. 151	0,22%
Assegni Nucleo Familiare	ordinaria	
DIS COLL		1,31%
TOTALE		27,03%/ **35,03%**

AGEVOLAZIONI VS TUTELE

Considerato che per i primi 5 anni, l'imponibile previdenziale è ridotto del 50%; la riduzione della **base imponibile** ha effetto sulle **prestazioni pensionistiche** che saranno corrispondentemente ridotte in quanto verranno riconosciute sulla base degli importi effettivamente versati.

Per l'anno 2023 l'accredito dei contributi mensili si basa su un minimale di reddito che è pari ad **€ 17.405** (INPS circ. 12 1 febbraio 2023), l'INPS accrediterà l'intero anno se i versamenti raggiungono l'importo di euro 4.376 (17.405 x 25%); diversamente provvederà a ridurre i mesi accreditati in base ai contributi effettivamente versati.

ESEMPIO:

- Compenso annuo lordo di co.co.co. sportiva pari a 15.000 euro
- Contributi che verranno versati ai fini pensionistici ammonteranno a 1.250,00 euro

I mesi accreditati ai fini pensionistici saranno **3,43**

TUTELE CONTRIBUTI MINORI: MATERNITA’

Requisiti

Per poter accedere alla tutela della maternità/paternità è necessario che, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di maternità/paternità, risulti attribuita nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, **almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena (25% + 2.03%)**

Quanto spetta

Durante i periodi indennizzabili di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa utile ai fini contributivi.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, viene preso a riferimento il reddito dei 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

TUTELE CONTRIBUTI MINORI: MALATTIA

L'indennità di malattia spetta, nell'anno solare, per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni.

Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.

Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).

La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni.

L'indennità di malattia è commisurata sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia e corrisposta nella misura dell'8%, 12% e 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il **massimale contributivo** previsto nell'anno di inizio della malattia, (da uno a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

TUTELE CONTRIBUTI MINORI: “DIS-COLL» indennità di disoccupazione mensile

A chi spetta

ai co.co.co. che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono **iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** presso l’INPS.

Decorrenza

La DIS-COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione

Durata

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente e l'evento di cessazione per una durata massima di **12 mesi**.

Quanto spetta

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile e si riduce del 3%ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6°mese di fruizione

- **Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di malattia del un collaboratore? Chi paga le indennità?**

Il collaboratore iscritto all gestione separata deve **gestire direttamente** le domande attraverso i servizi on line dell'INPS; i collaboratori devono farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all'INPS.

Il collaboratore percepisce direttamente dall'INPS le indennità di maternità / malattia

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Riferimenti

Dott.ssa Daniela Lerva

Dottore commercialista – Revisore legale

Studio Lerva & Partners

Milano – Viale Abruzzi 50 -
daniela.lerva@studiolerva.it